

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER LO STUDIO E LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E CULTURALE DI
AFFERENZA DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE E DELLA
FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE**

TRA

IL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE con sede legale in Napoli, alla via Miano, 2, C.F. n. 95219190634 rappresentato dal Direttore Generale Sylvain Bellenger, nato a Valognes (Francia), il 29/4/1955, CF BLLSLV55292110D, Pec: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

(di seguito MUSEO)

E

LA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE, con sede legale in Napoli, alla via L. Settembrini, n. 79, P. IVA 04953071216, rappresentata dal Presidente Angela Tecce, nata a Napoli il 05/08/1952, C.F. TCCNGL52M45F839C, Pec: fondazionedonnaregina@pec.it.

(di seguito "Fondazione")

PREMESSO CHE

- Il MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE è Istituto dotato di autonomia speciale quale ufficio di livello dirigenziale generale ai sensi del D.P.C.M. n. 171/2014, ed ha tra le sue funzioni e prerogative quella di valorizzare il patrimonio culturale e scientifico di propria pertinenza.
- Il MUSEO rappresenta, per il territorio della Regione Campania e della Città di Napoli, un attrattore straordinario per il valore del suo patrimonio artistico e culturale conosciuto in tutto il mondo, ed intende perseguire, attraverso la collaborazione con le Istituzioni del territorio, l'intento di veicolare e valorizzare il patrimonio culturale di cui è portatore e dell'intero territorio.

Il MUSEO ha una tra le più importanti collezioni di arte contemporanea, cui è dedicata apposita sezione, vantando opere di Burri, Paladino, Warhol, Armleder, Kounellis,

Merts, Kentridge, ed altri.

- Nel corso degli ultimi anni la collezione di arte contemporanea del Museo si è arricchita ulteriormente a seguito di acquisti e donazioni di opere di artisti quali: Fabre, Albanese, Jodice, Vezzoli.
- Il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", al fine di perseguire la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, disciplina le modalità di valorizzazione e promozione di iniziative di studio e ricerca ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale, richiamando il principio della concertazione con le Università gli altri istituti di ricerca e di formazione, ed in generale con gli Istituti pubblici e privati al fine di favorire l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento e divulgazione culturale/scientifica.
- È intento particolare del Museo dar vita ad un progetto di valorizzazione della sezione di arte contemporanea in collaborazione con la Fondazione Donnaregina e, per essa, con il Museo Madre.
- La Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, ente/organismo in house della Regione Campania, è soggetto beneficiario di risorse nazionali e comunitarie e, in tale veste, La Fondazione ha individuato, tra i propri obiettivi istituzionali, "istituire, promuovere e gestire musei, centri d'arte e di cultura nel territorio della Regione Campania, svolgere attività culturali attraverso l'organizzazione di convegni, stage e seminari in tema di arte, letteratura, cinema, grafica, design, fotografia, architettura e di ogni altra forma di espressione artistica, moderna e contemporanea; organizza e patrocina attività per la formazione e l'aggiornamento: di artisti, di soggetti che intendano dedicarsi a nuove professionalità collegate all'arte contemporanea, nonché di critici e di storici dell'arte; svolge qualunque attività rivolta alla educazione delle nuove generazioni verso l'arte e la pratica dell'arte, incoraggiando l'attività dei giovani artisti con adeguate forme di sostegno; favorisce scambi di esperienze culturali e professionali tra artisti italiani e stranieri; promuove e favorisce l'incontro tra il mondo dell'istruzione e quello dell'arte, mediante qualunque forma di consulenza e di scambio; organizza e gestisce attività culturali artistiche o ricreative di interesse social, incluse attività di ricerca e formazione, promozione e diffusione della cultura editoriale, informatica umanistica (Digital Humanities);

Handwritten signature

CONSIDERATO CHE

- Le parti intendono instaurare una forma stabile di collaborazione per lo svolgimento di ampi programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in sinergia, al fine di valorizzare il patrimonio artistico e culturale di pertinenza, con specifico riferimento alle collezioni di arte contemporanea.
- Le parti hanno già in passato collaborato proficuamente realizzando progetti espositivi di notevole rilievo, quali la Mostra **"Wispers only to you"** dell'artista sud-coreana Yee Sookyung, e la Mostra di John M. Armleder.

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – PREMESSA

La premessa e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze delle Parti, per lo svolgimento di attività di ricerca, studio e di iniziative espositive di reciproco interesse.

In particolare le Parti collaboreranno in attività di valorizzazione delle collezioni di arte contemporanea di loro afferenza.

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici, sarà stipulata un'apposita Convenzione.

Le Convenzioni disciplinerà le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria, laddove previsti, nonché quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, e specifici aspetti relativi alla sicurezza.

In particolare le Convenzioni Operative dovranno contenere:

- a. la descrizione dell'azione, programma o progetto;
- b. la durata dell'azione, programma o progetto;
- c. uno o più referenti o responsabili scientifici delle attività;
- d. il personale delle rispettive Parti coinvolte;



e. le risorse finanziarie occorrenti a coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione;

gli obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente, in coordinamento con gli uffici competenti in materia di sicurezza delle Istituzioni contraenti.

f. Le Parti danno atto sin da ora che il primo progetto cui collaboreranno è l'esposizione dell'artista Diego Cibelli nell'ambito del focus "Incontri Sensibili", mostra che sarà inaugurata presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte il 13 maggio 2021.

Per l'occasione il Presidente della Fondazione sarà unitamente al Direttore del Museo di Capodimonte curatore della Mostra.

Le parti precisano che tale iniziativa non avrà alcun costo a carico della Fondazione, la quale assumerà unicamente l'onere di veicolare, con finalità promozionale, attraverso i propri canali social l'esposizione dell'artista e per essa l'accordo di collaborazione con il Museo.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO

La durata del presente Accordo è di due (2) anni dalla data di stipula. È espressamente esclusa l'ipotesi di rinnovo tacito, per l'effetto alla scadenza dello stesso, le Parti di comune accordo decideranno in ordine al rinnovo per egual o diverso periodo.

ART 4 - IMPEGNO DI RECIPROCIITÀ

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, gli Istituti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività.

Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché le strutture e le attrezzature messe a disposizione dalle parti saranno individuate nelle fasi di impostazione delle attività.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte indica quale propri referenti e responsabili del presente Accordo il Direttore Generale dott. Sylvain Bellerger e il Funzionario Responsabile del Dip. Scientifico Dott. Alessandra Rullo.

La Fondazione indica quale proprio referente e responsabile il Presidente Angela Tecce.

Le Parti concordano di individuare per ciascuno dei singoli progetti da sviluppare



appositi funzionari e collaboratori, ciascuno secondo le proprie specifiche competenza, i cui nominativi saranno preventivamente condivisi.

ARTICOLO 6 – SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ

L'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo è svolta nell'ambito delle attività istituzionali, pertanto il presente Accordo non comporta onere alcuno a carico delle Parti.

Qualora per i singoli progetti fossero necessarie spese di realizzazione, le eventuali spese, saranno preventivamente concordate dalle Parti ed oggetto di specifico accordo in ordine alla singola iniziativa.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI GENERALI

Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto dell'Accordo.

Le Parti si impegnano a fornire il necessario supporto logistico, garantendo l'accessibilità ai luoghi, nei modi e nei tempi preventivamente convenuti, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca e lo sviluppo dei progetti che di volta in volta verranno individuati e condivisi.

ARTICOLO 8 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

La proprietà e la responsabilità intellettuale dei risultati delle attività di studio e ricerca nonché degli eventi espositivi sarà di entrambe le Parti del progetto.

Le Parti potranno utilizzare i risultati dello studio per i propri fini istituzionali e per accedere a eventuali risorse finanziarie.

ARTICOLO 9 – CONFIDENZIALITÀ E PUBBLICAZIONI

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, notizie e documenti di carattere riservato di cui si venisse a conoscenza in forza delle attività di cui al presente accordo.

Qualora intendessero:

- a) pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle attività in oggetto;
- b) esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili;
- c) accedere a eventuali provvidenze di Legge;

concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni, precisando che entrambi sono

JP

tenuti a citare l'Accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Napoli.

ARTICOLO 12 – REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, composto di n. 6 (sei) pagine e 15 articoli è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26- 4-1986 n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

ARTICOLO 13 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle norme del Codice Civile per la parte applicabile

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività pre-contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel

AN

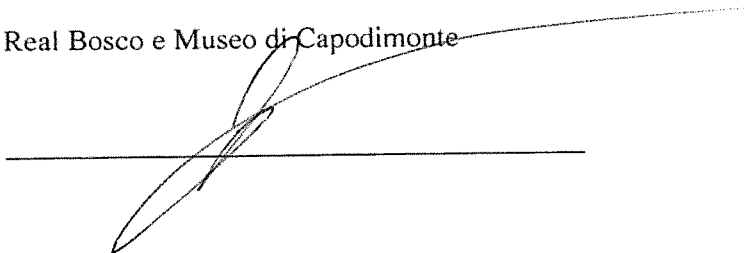
corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le Parti reciprocamente assumono che, ove si renda necessario dare protezione alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve intendersi applicabile anche il Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

Napoli, li 21/04/2021

Real Bosco e Museo di Capodimonte



Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee

